

tare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre il diritto di esporre personalmente alla Commissione le sue ragioni.

« Berenini, Miliani, De Gennaro, Cannavina, Pini, Pietravalle, Rondani, De Cesare, Missedaglia, Giuliani, Cerulli, Leone, Larizza, Giaccone, Morelli, Fera, Bolognese, Caputi, Samoggia, Paparo, De Amicis, Solidati-Tiburzi, De Nicola, Pescetti, Paniè, Malcangi, Carboni Boj, Casalini Giulio, Sighieri, Carboni Vincenzo, Carcassi, Abozzi, Pellegrino, Loero, Canevari, Alessio Giovanni, Coris, Buccelli, Molina, Scano, Celesia, Dentice, Di Stefano, Agnini ».

L'onorevole Berenini ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**BERENINI.** Rinunzio a svolgerla, fiducioso che il ministro, per la sua evidente ragionevolezza, vorrà senz'altro accettare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nuvoloni ha una proposta che, per errore, figura all'articolo 7, mentre, come egli mi ha fatto sapere, si riferisce all'articolo 6, ed è la seguente:

« *Aggiungere: ... sempre quando questi ultimi non s'ansi ravveduti e nel quinquennio successivo all'ultima punizione non abbiano tenuto regolare condotta* ».

L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di parlare.

**NUVOLONI.** Il concetto a cui s'ispira questa mia aggiunta è quello stesso, da cui è stata mossa la proposta del collega Alessio.

A me pare che si faccia male ad equiparare i funzionari che furono sottoposti a procedimento per falso, truffe, appropriazioni indebite, eccetera, e che furono prosciolti per insufficienza d'indizi o per non provata reità, con quegli altri impiegati che poterono subire qualche punizione disciplinare, la quale può anche dipendere tante volte dal carattere dei superiori, tra cui ve ne sono dei più benigni e di quelli più severi.

Abbiamo per tutti i cittadini la legge della riabilitazione e quella sulla condanna condizionale. Esse si ispirano al concetto del ravvedimento di coloro che furono condannati per delitti; perchè non si ammetterà che s'ansi potuti correggere ed emendare quei funzionari che furono sottoposti a pene disciplinari? Perchè una simile di-

sparità di trattamento tra cittadini e funzionari?

Ma vi ha di più. Noi abbiamo la legge sullo stato giuridico degli impiegati, la quale non contiene alcuna disposizione draconiana come questa inserita nell'articolo 6, e mi parrebbe enorme creare per i funzionari di cancelleria una situazione eccezionale.

Io ritengo che sarebbe conveniente e doveroso completare questo articolo nel senso che non si possano andare a rinvangare i precedenti di coloro che furono prosciolti da reato da oltre un decennio.

Ad ogni modo domando (qualora non venga accolta la proposta dell'onorevole Alessio, alla quale mi associo perchè comprensiva del mio emendamento), che coloro che furono sottoposti semplicemente a pene disciplinari, non possano più essere ricercati o dispensati dal servizio, qualora tra la punizione disciplinare seguita e il giorno in cui verrà promulgata questa legge, sieno decorsi cinque anni.

Questa è la ragione del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Amici.

**AMICI GIOVANNI.** Io debbo associarmi alle osservazioni e alla proposta dell'onorevole Nuvoloni, la quale credo che il ministro terrà in considerazione.

Perchè con questo articolo le conseguenze sarebbero gravissime: si potrebbe riandare nientemeno a fatti che risalgono a dieci, a quindici anni prima.

Ora quando dei cancellieri hanno avuto un procedimento che è finito con non luogo a procedere o per desistenza da querela o per altra ragione simile, perchè adesso andare a punire costoro e farli uscire dalla carriera quando già, sia col ravvedimento, sia con la condotta, che hanno tenuto, hanno dimostrato d'essere degni di rimanere nelle cancellerie?

Quindi pregherei il ministro di sopprimere questo articolo o almeno di accogliere quello che dicono parecchi cancellieri nei loro memoriali, che cioè questo periodo di tempo sia ridotto a cinque anni.

E questo per rimanere nei limiti della legge, appunto perchè dopo cinque anni secondo la norma comune si può chiedere la riabilitazione.

Qui, ad esempio, si parla del caso della mancanza o della remissione di querela. Voi capirete benissimo come sia facile dare una querela anche per puro capriccio e poi desistervi.